

## **Sentenza: 25 ottobre 2017, n. 260**

**Materia:** caccia; tutela dell'ambiente

**Parametri invocati:** articoli 11 e 117, commi primo e secondo, lett. s), Costituzione; articoli 2, 5 e 9 della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e articolo 9 della Direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici); articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), quale norma interposta.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello *sturnus vulgaris*)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

La sentenza si segnala per il fatto che aggiunge un tassello al mosaico della giurisprudenza costituzionale sull'istituto della riserva di amministrazione, coniato dalla Corte proprio in materia di caccia, relativamente ai calendari venatori e successivamente esteso ai provvedimenti di deroga alla ordinaria disciplina del prelievo venatorio.

Preliminarmente la Corte ricorda come la individuazione delle specie cacciabili spetti alla competenza legislativa dello Stato nell'ambito della potestà esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Premesso ciò, consegue che il prelievo venatorio dello storno (*sturnus vulgaris*), specie ordinariamente non cacciabile, può realizzarsi solo in costanza di regime cosiddetto "in deroga", dunque quando le regioni si avvalgano della possibilità astrattamente prevista dall'articolo 19 bis della legge 157/1992.

Tale disposizione prevede un articolato procedimento che, in estrema sintesi, contempla il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale), l'adozione di un atto amministrativo ed il potere di annullamento da parte del Consiglio dei ministri.

È proprio il sottrarsi al potere di annullamento (oltre che naturalmente al normale sindacato del giudice amministrativo) che impedisce alle regioni di attuare le deroghe con legge.

Ora, nel caso della legge pugliese, questa autorizzava il prelievo dello storno subordinatamente all'adozione, da parte della Giunta regionale, di una deliberazione che accertasse la sussistenza dei presupposti di compatibilità con le direttive comunitarie. Il procedimento da seguire per giungere all'approvazione della deliberazione di giunta contemplava l'espressione di un parere da parte dell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, in alternativa all'Ispra.

La parte più rilevante della pronuncia si sostanzia nell'affermazione secondo la quale quella prevista dalla norma regionale altro non è che una deliberazione che costituisce una condizione

integrativa dell'efficacia della norma legislativa, dunque una sorta di aggiramento dell'istituto della riserva di amministrazione, ovvero del divieto di adottare provvedimenti legislativi in questa materia. E ciò a tacere delle peculiarità del procedimento da seguire per giungere ad applicare la deroga, differente in maniera sensibile da quello previsto dalla legge nazionale.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme scrutinate.